

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/729 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 2023****sulla definizione dell'architettura tecnica, delle specifiche tecniche relative all'inserimento e alla conservazione delle informazioni e delle procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel sistema relativo ai documenti falsi e autentici online della guardia di frontiera e costiera europea («EBCG FADO»)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l'azione comune 98/700/GAI del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema europeo di archiviazione delle immagini relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) è stato istituito per facilitare lo scambio di informazioni, tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di frode documentale, sugli elementi di sicurezza e sulle possibili caratteristiche della frode relativamente ai documenti autentici e falsi. Scopo del sistema FADO è altresì condividere informazioni con altri attori, ivi compreso il pubblico.
- (2) Poiché a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/493 il sistema FADO, attualmente gestito dal Consiglio, sarà rilevato dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia»), è necessario adottare misure riguardanti l'architettura tecnica e le specifiche del sistema FADO.
- (3) L'architettura tecnica e le specifiche del nuovo sistema FADO della guardia di frontiera e costiera europea («EBCG FADO») dovrebbero consentire all'Agenzia di assicurare il funzionamento corretto e affidabile del sistema e di inserire tempestivamente ed efficientemente le informazioni ottenute, garantendo l'uniformità e la qualità di dette informazioni secondo standard elevati. È opportuno assicurare un'adeguata verifica dei documenti e dell'identità a tutti i livelli, dall'esame forense più sofisticato al semplice controllo. Il sistema EBCG FADO dovrebbe fornire un punto di accesso unico agli utenti che desiderano gestire informazioni o cercare contenuti del FADO. Il sistema dovrebbe prevedere, tra l'altro, un trasferimento sistematico e strutturato delle conoscenze tra esperti di documenti e da questi a esperti in altre materie.
- (4) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in merito alla presente decisione di esecuzione.
- (5) Dato che il regolamento (UE) 2020/493 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ne ha notificato il recepimento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dalla presente decisione.
- (6) L'Irlanda partecipa al regolamento (UE) 2020/493 ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nel quadro dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽²⁾. Essa è pertanto vincolata dalla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 107 del 6.4.2020, pag.1.

⁽²⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

- (7) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (8) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (9) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁷⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio ⁽⁸⁾,
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio ⁽⁹⁾ (Comitato dell'articolo 6) e al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'architettura tecnica del sistema FADO, le specifiche tecniche relative all'inserimento e alla conservazione delle informazioni nel sistema FADO e le procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel sistema FADO sono definite nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁴⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽⁵⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁶⁾ Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

⁽⁷⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽⁸⁾ Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1638/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

PARTE 1

1. Obiettivi

Questa parte dell'allegato descrive l'architettura tecnica del sistema relativo ai documenti falsi e autentici online dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») (sistema «EBCG FADO») e delle sue componenti.

L'architettura tecnica del nuovo sistema EBCG FADO sarà sviluppata in modo incrementale in base alle versioni del nuovo sistema e ai possibili futuri requisiti.

2. Descrizione dell'architettura del sistema EBCG FADO

L'architettura tecnica permette all'Agenzia di determinare i diversi livelli di accesso alle informazioni conservate nel sistema. L'Agenzia inserisce tempestivamente ed efficientemente nel sistema EBCG FADO le informazioni ottenute e ne garantisce l'uniformità e la qualità.

Il sistema EBCG FADO costituisce l'applicazione generale per tutti i livelli di accesso, fornendo un punto di accesso unico agli utenti che desiderano gestire informazioni o cercare contenuti nel sistema.

L'architettura tecnica del sistema EBCG FADO ha la capacità di ospitare:

- a) un dominio pubblico contenente un sottoinsieme di informazioni di base sui facsimili di documenti autentici e sui documenti autentici;
- b) un dominio sensibile non classificato dell'UE soggetto a controllo degli accessi che permetta:
 - a diverse categorie di utenti di esaminare le informazioni in base ai diritti di accesso definiti;
 - a un numero selezionato di utenti di fornire e convalidare informazioni sensibili non classificate prima di metterle a disposizione degli utenti finali (consumatori di informazioni sensibili e non classificate UE);
 - di conservare in un archivio parte delle informazioni sensibili non classificate a fini statistici e storici una volta venuto meno lo scopo di estrarre tali informazioni;
- c) un dominio classificato UE (RESTREINT UE/EU RESTRICTED) soggetto a controllo degli accessi per utenti autorizzati che permetta:
 - di esaminare informazioni classificate;
 - a un numero selezionato di utenti di fornire e convalidare informazioni classificate prima di metterle a disposizione degli altri utenti finali autorizzati ad accedere alla rete classificata (consumatori di informazioni classificate).

L'architettura tecnica del sistema ha inoltre la capacità di:

- a) garantire un livello elevato di sicurezza informatica;
- b) supportare ampie capacità di ricerca e segnalazione e applicare servizi analitici avanzati, compresa l'intelligenza artificiale;
- c) essere integrata con entità esterne e i loro sistemi e fornire capacità di scambio di dati attraverso interfacce automatizzate, come il sistema documentale della biblioteca elettronica Frontex-Interpol (FIELDS), il sistema di informazione sui documenti di stato civile (*Document Information System Civil Status - DISCS*) ecc.;
- d) operare su un'infrastruttura basata sul cloud per i domini non classificato, sensibile e pubblico dell'UE, purché siano rispettati i requisiti in materia di protezione dei dati personali;
- e) attuare tecnologie all'avanguardia e approcci tecnici moderni, caratterizzati da disponibilità, affidabilità, flessibilità per nuove funzioni, prodotti e modifiche, ed essere in grado di espandersi per accogliere un gran numero di utenti;
- f) consentire l'integrazione con l'hardware e sostenere l'accesso al sistema offline o in scenari di connettività limitata a partire da dispositivi mobili.

PARTE 2

1. Obiettivi

Questa seconda parte dell'allegato descrive le specifiche tecniche relative all'inserimento e alla conservazione delle informazioni nel sistema relativo ai documenti falsi e autentici online dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») (sistema «EBCG FADO») secondo standard elevati.

Il sistema EBCG FADO contribuisce anche alla lotta contro la frode di identità condividendo informazioni con altri attori, ivi compreso il pubblico.

Le presenti specifiche tecniche comprendono il trattamento di dati personali. Le informazioni sono inserite e conservate nel sistema in funzione della finalità del trattamento.

2. Descrizione del processo di inserimento e conservazione delle informazioni nel sistema EBCG FADO

Le informazioni sono fornite dagli utenti autorizzati in un apposito modulo del sistema EBCG FADO a fini di convalida prima della loro messa a disposizione di altri utenti.

Il processo di convalida si applica a tutte le informazioni inserite nel sistema EBCG FADO o create all'interno del sistema.

Il processo di convalida di dette informazioni è controllato dall'Agenzia e svolto in consultazione con il fornitore delle informazioni. Al fine di garantire standard elevati, l'Agenzia può decidere di consultare esperti di documenti selezionati o il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia stessa.

Una volta convalidate, le informazioni sono tradotte e conservate nei domini del sistema EBCG FADO.

3. Controllo e verifica delle informazioni nel sistema EBCG FADO

Nel sistema EBCG FADO i dati dei documenti (di seguito «informazioni») sono verificati e trattati unicamente per scopi amministrativi con mezzi elettronici e materiali, a seconda del formato in cui sono forniti all'Agenzia. Nel sistema EBCG FADO non si svolge alcun trattamento di dati personali operativi ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Le informazioni trattate sono sottoposte ai processi operativi necessari per inserirle e conservarle nel sistema EBCG FADO. Sono messi a disposizione degli utenti soltanto i documenti pubblicati precedentemente convalidati.

Il trattamento delle informazioni nel sistema EBCG FADO è sottoposto a costante miglioramento per garantire un riesame e un adeguamento progressivi delle misure tecniche e organizzative in linea con l'evoluzione tecnologica e per eliminare i difetti dei processi operativi sottostanti.

L'Agenzia specifica:

- a) le categorie di interessati i cui dati personali sono trattati nel sistema;
- b) le categorie di dati personali trattati;
- c) il titolare del trattamento o le categorie di titolari del trattamento, comprese le contitolarità;
- d) i destinatari dei dati personali;
- e) le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti di dati personali;
- f) il periodo di conservazione relativo alle attività di trattamento dei dati personali ai fini del funzionamento del sistema EBCG FADO e dell'assolvimento di compiti amministrativi;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- g) la metodologia per la raccolta dei dati, che indichi anche se provengono dagli Stati membri e/o da paesi terzi;
- h) la diffusione e i destinatari dei dati personali.

4. **Trattamento dei dati personali ai fini dell'inserimento e della conservazione delle informazioni nel sistema EBCG FADO**

Durante il processo di inserimento e conservazione delle informazioni nel sistema EBCG FADO l'Agenzia mette in atto le seguenti misure organizzative e tecniche specifiche:

- a) fornisce agli utenti autorizzati orientamenti in merito all'occultazione — minimizzazione e pseudonimizzazione — dei dati personali prima della trasmissione delle informazioni all'Agenzia e durante il processo di convalida;
- b) attua misure tecniche adeguate per mettere in atto le garanzie necessarie alla protezione dei diritti degli interessati durante il processo di convalida, prima di mettere le informazioni a disposizione degli utenti finali;
- c) limita a un numero minimo di utenti l'accesso al modulo dedicato al processo di convalida;
- d) mette a disposizione di un numero noto di utenti, in base al principio della necessità di sapere, le informazioni conservate nel dominio sensibile non classificato e nel dominio classificato.

PARTE 3

1. **Obiettivi**

Questa terza parte dell'allegato descrive le procedure di controllo e verifica delle informazioni nel sistema relativo ai documenti falsi e autentici online dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») (sistema «EBCG FADO»).

Le procedure di controllo e verifica delle informazioni nel sistema EBCG FADO comprendono il trattamento di dati personali.

La Commissione vigila, tra l'altro, sull'attuazione delle misure contenute nella presente decisione. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio ⁽²⁾. L'Agenzia partecipa senza potere decisionale alle riunioni del comitato di cui all'articolo 6.

L'Agenzia applica tecniche di garanzia della qualità e controllo della qualità per controllare e verificare le informazioni contenute nel sistema EBCG FADO.

2. **Garanzia della qualità e controllo della qualità**

Conformemente all'allegato, parte 2, della presente decisione di esecuzione della Commissione, che stabilisce le specifiche tecniche relative all'inserimento e alla conservazione delle informazioni nel sistema EBCG FADO ⁽³⁾, l'Agenzia stabilisce procedure per assicurare:

- a) la garanzia della qualità:
 - prima che le informazioni siano inserite nel sistema FADO a fini di convalida;
 - durante il processo di convalida;
- b) il controllo della qualità:
 - dopo la pubblicazione, una volta che le informazioni sono state messe a disposizione del pubblico e di altri utenti finali (consumatori).

3. **Garanzia della qualità**

i. Gestione dell'accesso

La gestione dell'accesso al sistema FADO ha i seguenti scopi:

- a) concedere l'accesso al sistema FADO in base al principio della necessità di sapere;
- b) revocare i diritti di accesso.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce l'architettura tecnica del sistema FADO della guardia di frontiera e costiera europea («EBCG FADO») conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/493.

L'Agenzia stabilisce procedure per la gestione dell'accesso al sistema FADO che rispettino i seguenti requisiti minimi:

- a) gli utenti ricevono informazioni sul trattamento dei loro dati personali;
- b) gli utenti gestiscono i loro account nel sistema FADO;
- c) i dati personali sono comunicati all'Agenzia direttamente dagli interessati o dai loro punti di contatto;
- d) un numero limitato di utenti dell'Agenzia appartenenti all'organizzazione del sistema FADO è autorizzato a gestire l'accesso.

ii. Convalida delle informazioni inserite nel sistema FADO

Scopo della convalida delle informazioni è ridurre il rischio di difetti del sistema, garantendo l'uniformità e la qualità delle informazioni.

Solo un numero selezionato di esperti di documenti, autorizzati e formati, fornisce e convalida le informazioni nel sistema.

Prima di iniziare a inserire le informazioni nel sistema, detti utenti ricevono:

- a) una formazione sull'inserimento delle informazioni nel sistema;
- b) materiale di orientamento e/o tutorial sull'inserimento delle informazioni nel sistema;
- c) informazioni sui processi operativi istituiti dall'Agenzia a fini di convalida.

L'Agenzia predispone un apposito modulo del sistema EBCG FADO a fini di convalida delle informazioni prima della loro messa a disposizione di altri utenti. Durante il processo di convalida, questo modulo permette:

- a) a un numero selezionato di utenti di inserire o correggere le informazioni nel sistema EBCG FADO;
- b) a un numero limitato di utenti di procedere alla convalida delle informazioni nel sistema, compresa la consultazione facoltativa di utenti selezionati diversi da quelli che inseriscono o correggono le informazioni;
- c) a un numero limitato di utenti di fornire traduzioni se necessario;
- d) a un numero limitato di utenti di approvare e pubblicare le informazioni.

iii. Pubblicazione delle informazioni

Dopo il processo di convalida le informazioni sono pubblicate.

4. Controllo della qualità

L'Agenzia stabilisce un piano annuale di controllo della qualità nel sistema EBCG FADO.

Il piano garantisce che ogni anno sia regolarmente controllata una quantità adeguata di informazioni, verificando tra l'altro:

- a) la pertinenza delle informazioni contenute nel sistema EBCG FADO;
- b) la qualità delle informazioni contenute nel sistema EBCG FADO;
- c) la conformità della gestione del sistema EBCG FADO, compreso il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati personali.

I risultati degli audit sono trasmessi alla Commissione, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia.

5. Contributo degli utenti alla qualità

Gli utenti possono essere coinvolti nel processo di controllo e verifica delle informazioni contenute nel sistema EBCG FADO.
